

**CONTRAENTE/ASSICURATO:**

Consiglio Nazionale del Notariato

**DOMICILIO:**

VIA FLAMINIA , 160 ROMA (RM) 00196

**P. IVA / CODICE FISCALE:**

/80052590587

**DURATA DEL CONTRATTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO**

Decorrenza

ore 24 del 01/06/2020

Scadenza

ore 24 del 01/06/2025 (e' escluso il tacito rinnovo)

Frazionamento:

Annuale

**PREMIO ANNUO LORDO E PREMIO ALLA FIRMA**

Elementi di calcolo per il premio:

Copertura Assicurativa dell'Ente:1, Premio lordo unitario: € 4.500,00;

////////////////////////////////////

Premio annuo Lordo:

€ 3.680,98	€ 0,00	€ 819,02	€ 4.500,00
Premio Netto	Addizionali	Imposte 22,25%	Premio Lordo
€ 3.680,98	€ 0,00	€ 819,02	€ 4.500,00
Premio Netto	Addizionali	Imposte 22,25%	Premio Lordo

Premio alla firma: dalle ore 24:00 del 01/06/2020  
alle ore 24:00 del 01/06/2021

**MASSIMALE**

Per Sinistro

€ 5.000.000,00

In aggregato per anno

€ 5.000.000,00

**FRANCHIGIA**

Per Sinistro

€ 2.500,00

**ASSICURATORE**

AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Vetra, 17 - 20123 - Milano - (MI)

**AGENZIA**

ASSI[B] UNDERWRITING SRL - Codice 9111  
Agenzia di Sottoscrizione di AIG Europe S.A.  
Via Kenya, 16 - 00144 Roma (RM)

**BROKER**

AON S.P.A. MILANO - Codice 0270  
Via Andrea Ponti n. 8/10  
20143 MILANO (Milano)

Il contratto e' costituito congiuntamente dal presente Certificato di Assicurazione e dai seguenti allegati:

Condizioni di Polizza come da capitolato di Gara CIG Z6B2C438C4

Emesso con unico effetto il

27/05/2020

**AIG Europe S.A.**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Un Procuratore  
Massimiliano Benacquista

**IL CONTRAENTE**
**Tutela dei dati personali:**

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa di cui all'Allegato 3 Tutela dei dati personali - ex. Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare il proprio consenso.

**IL CONTRAENTE**
**RESTITUIRE FIRMATO A AIG EUROPE S.A**
**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

## **RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

### **DEFINIZIONI**

**Contraente/Assicurato:** il Consiglio Nazionale del Notariato.

**Broker:** Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a.

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.

**Sinistro:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente convenzione.

**Società:** AIG EUROPE S.A.

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni, per danni colposamente cagionati a terzi, compresi i Notai. A maggior chiarimento si precisa che (i) sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto rapina o incendio; (ii) l'Assicurazione copre il Contraente anche per i danni dei quali lo stesso debba rispondere per responsabilità imputabili ai Consiglieri, ai membri del Comitato Esecutivo del CNN, ai Revisori dei conti, ai dirigenti e ai dipendenti del CNN.

### **ART 2 - ESCLUSIONI**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dei Consiglieri e dei Revisori, nonché qualsiasi altro parente od affine in stato di convivenza.

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio Nazionale del Notariato, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) dolo dell'Assicurato giudizialmente accertato;
- c) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- d) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- e) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- g) guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- h) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.
- i) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Non sono infine comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai soggetti indicati al punto ii) dell'art. 1, ma la garanzia sarà operante per le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte a terzi di cui il Consiglio Nazionale del Notariato sia chiamato a rispondere per fatto dei soggetti indicati.

### **ART. 3 - DELIMITAZIONI TEMPORALI**

La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

### **ART. 4 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in anni 5, suddivisi in periodi di assicurazione di durata annuale, con effetto dalle ore 24 della data del 01.06.2020.

Le Parti potranno recedere dal contratto tramite comunicazione scritta con data certa, da inviarsi almeno 150 giorni prima della scadenza annuale dell'assicurazione.

### **ART. 5 - LIMITI DI INDENNIZZO**

Il massimale assicurato per il Consiglio Nazionale del Notariato è pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro.

### **ART. 6 - FRANCHIGIA OBBLIGATORIA**

La garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico dell'Assicurato pari ad euro 2.500,00 per ogni sinistro. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro.

### **ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell'Unione Europea.

### **ART. 8 - SPESE DI LITE**

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c.

L'Assicurato avrà la facoltà di indicare legali o tecnici di propria fiducia; la Società entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assicurato dovrà formalizzare l'incarico ai professionisti indicati, salvo motivato diniego.

### **ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ART. 10 - DENUNCIA DEL SINISTRO, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società o al Broker cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 10 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte degli Assicurati potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

#### **ART. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto con altra polizza di assicurazione sullo stesso rischio e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

#### **ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite con lettera raccomandata o mediante telegramma, telefax o pec direttamente alla Società, al Broker o al Contraente.

#### **ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato ad ogni azione di regresso verso gli autori dell'evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha domicilio l'Assicurato.

#### **ART. 15 - CLAUSOLA DI GESTIONE**

Il CNN affida al Broker il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa, nonché tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in forza del presente contratto. Conseguentemente, tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto saranno esercitati dal Broker con il consenso dell'Assicurato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al Broker.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente Polizza - da intendersi per essa, l'emissione del contratto e il versamento del premio - al Broker.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, e all'articolo 65 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al Broker è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **AIG Europe S.A.**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore  
Massimiliano Benacquista